

Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento.

In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l'unanimità delle classi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 085](#), [Dlgs 14 2019 art 044](#), [Dlgs 14 2019 art 046](#), [Dlgs 14 2019 art 087](#), [Dlgs 14 2019 art 109](#), [Dlgs 14 2019 art 110](#)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE

CONCORDATO PREVENTIVO

DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE